

D.P. 264/2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022;

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” del 25.03.2026

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” del 28.04.2026

DECRETA

Articolo 1

È emanato il “Regolamento Fondi per la Ricerca del Dipartimento di Ingegneria” di cui all’Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

Regolamento

Fondi per la Ricerca del Dipartimento di Ingegneria

Premessa

Ai sensi dell’art. 1, 2° comma, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» (pubbl. in G.U.R.I. 5 novembre 2005, n. 258), «i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche»;

Ai sensi dell’art. 1, 1° comma, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 (pubbl. in G.U.R.I. 5 novembre 2005, n. 258), «l’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si

ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Ai sensi dell'art. 6, 2° comma del Regolamento per la Ricerca di Ateneo dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", approvato in data 29 dicembre 2020 dal Senato Accademico, «ciascun Dipartimento o Struttura assimilata deve dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. I Dipartimenti e le Strutture assimilate di nuova costituzione devono dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dalla loro costituzione»;

Ai sensi dell'art. 6, 1° comma del Regolamento per la Ricerca di Ateneo dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", approvato in data 29 dicembre 2020 dal Senato Accademico, «Il Regolamento per la Ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata deve prevedere e disciplinare:

- a) I soggetti beneficiari dei fondi per la ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata;
- b) Gli organi del Dipartimento o della Struttura assimilata preposti alla gestione dei processi di ripartizione e incentivazione dell'attività di ricerca di Dipartimento. Gli organi sono nominati dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura assimilata.
- c) La tipologia di fondi per la ricerca ai quali i soggetti beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo possono fare riferimento per lo svolgimento di attività di ricerca. È responsabilità del Dipartimento o della Struttura assimilata prevedere almeno fondi per la ricerca individuale e fondi per la ricerca collettiva.
- d) Le modalità di richiesta di accesso ai fondi per la ricerca di cui alla precedente lett. c). Le richieste di finanziamento dovranno essere sufficientemente articolate, con le indicazioni relative ai contenuti e alla durata della ricerca, ai costi, ai componenti del gruppo di ricerca e agli obiettivi che si intendono conseguire.
- e) Le modalità di utilizzo dei fondi per la ricerca, sulla base delle differenti tipologie di fondi come definite alla precedente lett. c).
- f) I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della ricerca svolta dai beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo.
- g) I criteri e le modalità di incentivazione della ricerca con premialità legata ai risultati della ricerca scientifica svolta dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento o alla Struttura assimilata».

Allo scopo il Dipartimento di Ingegneria si è dotato delle seguenti regole e procedure per la definizione dei criteri di ripartizione dei Fondi per la Ricerca attribuiti annualmente dall'Ateneo e per l'incentivazione dell'attività di ricerca. Funzionalmente al diritto/dovere alla ricerca dei professori e dei ricercatori universitari, il presente Regolamento intende:

- a) supportare e incentivare la produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale da parte dei professori e ricercatori in ruolo presso il Dipartimento;
- b) favorire il processo di crescita del Dipartimento mediante la partecipazione a conferenze, convegni e workshop di elevata qualità scientifica;

- c) permettere di tenere conto dei risultati raggiunti.

Art. 1. I soggetti

1. *Beneficiari.* Sono beneficiari dei fondi per la ricerca i professori ordinari (PO), i professori straordinari (PS), i professori associati (PA), i ricercatori (R), i ricercatori a tempo determinato (RTD e RTT) in ruolo presso il Dipartimento.
2. *Responsabile della Ricerca.* Il Responsabile della Ricerca coordina i lavori del Comitato Ricerca (di seguito, CORI - cfr. *infra*) e le procedure di utilizzo dei fondi per la ricerca; il Responsabile è un professore ordinario o un professore associato del Dipartimento, nominato dal Consiglio di Dipartimento. Ricopre tale mandato per tre anni solari e può essere riconfermato.
3. *Comitato Ricerca.* Il CORI:
 - i. è composto da tre professori, selezionati tra professori e ricercatori di ruolo presso il Dipartimento, nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il CORI ha un mandato di tre anni solari e può essere riconfermato;
 - ii. delibera a maggioranza dei propri componenti;
 - iii. supporta il Consiglio di Dipartimento nella attività, di cui al comma 4, sub nn. i e ii, del presente articolo;
 - iv. svolge le attività di sua competenza previste dal presente Regolamento;
 - v. supporta il Consiglio di Dipartimento nella definizione delle aree strategiche di ricerca (Art. 2) in seno al Dipartimento.
4. *Consiglio di Dipartimento.* Il Consiglio di Dipartimento, sentito il CORI:
 - i. definisce annualmente l'allocazione dei fondi per la ricerca di Ateneo, in funzione della disponibilità complessiva annua e della composizione dell'organico di Dipartimento. L'allocazione dei fondi per la ricerca è funzione delle tipologie dei fondi per la ricerca definiti dal presente Regolamento (Art. 3);
 - ii. approva, eventualmente servendosi di valutatori esterni ad hoc nominati, le richieste di accesso ai fondi per i progetti di ricerca collettiva presentati dai beneficiari (Art. 5).
5. *Utilizzatori dei fondi.* Oltre i beneficiari, di cui comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzatori dei fondi i contrattisti di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e il personale tecnico-amministrativo impegnato in attività legate alla ricerca dell'Università LUM, purché destinatari di trasferimento di fondi da parte di beneficiari di fondi individuali (Art. 4) ovvero inseriti in progetti di ricerca collettiva (Art. 5).
6. *Responsabile Amministrativo.* Il Responsabile Amministrativo è il funzionario appartenente alla struttura dell'Ateneo che supporta i soggetti di cui al presente articolo nella gestione amministrativa delle procedure inerenti all'attività di utilizzo e rendicontazione dei fondi per la ricerca.

Art. 2. Aree strategiche di ricerca

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Dipartimento, sentito il parere del CORI, identifica le aree strategiche di ricerca, che considera di preminente interesse e in linea con la strategia di ricerca di Ateneo, verso le quali convogliare i fondi per la ricerca stanziati presso il Dipartimento per l'anno successivo.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera, sentito il CORI, in merito alla ripartizione del complessivo finanziamento autorizzato dall'Ateneo in parti eguali fra le aree di ricerca e in ragione delle differenti tipologie di fondi per la ricerca (Art. 3).

Art. 3. Le tipologie dei fondi per la ricerca

1. I fondi per la ricerca di Dipartimento possono essere distinti in:
 - i. fondi per la ricerca individuale (Art. 4);
 - ii. fondi per la ricerca collettiva (Art. 5);
 - iii. fondi per pubblicazioni in collane LUM (Art. 6);
 - iv. incentivi per la ricerca (Art. 7).
2. Nel rispetto della equa ripartizione tra le aree strategiche di ricerca e dei criteri definiti nel presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento ogni anno definisce il peso da attribuire a ciascuna tipologia di fondi per la ricerca di cui al presente articolo.

Art. 4. Fondi per la ricerca individuale

1. I fondi per la ricerca individuale hanno la finalità di supportare l'attività di ricerca e sono destinati ai beneficiari dei fondi per la ricerca di Dipartimento di cui al precedente Art. 1, comma 1.
2. L'ammontare annuo dei fondi per la ricerca individuale è fissato in una quota – ove possibile non superiore al 70% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo – che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio. Tale ammontare, entro la stessa data, è allocato per quote, anch'esse approvate annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentito il CORI, ai beneficiari dei fondi per la ricerca.
3. L'accesso ai fondi per la ricerca individuale è subordinato alla presentazione al CORI, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, da parte del beneficiario di una sintetica illustrazione dell'attività di ricerca che si intende svolgere nel corso dell'anno successivo e che si dimostri essere in linea con le aree strategiche di ricerca definite dal Consiglio di Dipartimento (Art. 2). Per poter accedere ai fondi della ricerca individuale ciascun beneficiario deve aver prodotto almeno un lavoro scientifico ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. ii, e aver raggiunto una capacità di spesa di almeno il 60% delle risorse assegnate nell'anno precedente a quello della richiesta.
4. L'utilizzo dei fondi per la ricerca individuale da parte di ciascun beneficiario, nell'ambito della disponibilità determinata ai commi 2 e 3 del presente articolo, è subordinato alla natura, alle finalità e alla rilevanza scientifica della proposta di utilizzo che il beneficiario deve, volta per volta, preventivamente comunicare mediante apposito formulario (ALLEGATO 1).

5. Il beneficiario, nell'arco dell'anno solare, accede ai fondi per la ricerca individuale nei limiti della propria dotazione di cui al comma 2 del presente articolo.
6. I fondi per la ricerca individuale possono essere utilizzati da parte dei beneficiari di cui all'art. 1, c. 1 per:
 - i. partecipazione a convegni, conferenze, seminari e workshop (es. *fee* di iscrizione alla conferenza, quota associativa, trasporto, vitto, alloggio) per la presentazione di articoli e/o working paper inclusi nel programma della conferenza;
 - ii. correzione e revisione (c.d. *proof-editing*) di testi in lingua straniera per la successiva sottomissione a conferenze e/o riviste;
 - iii. licenze *software* a uso individuale e non in abbonamento per la ricerca scientifica;
 - iv. partecipazione a convegni, conferenze, seminari e workshop (es. *fee* di iscrizione alla conferenza, quota associativa, trasporto, vitto, alloggio) di rilevanza per il settore scientifico del beneficiario, nella misura massima di una partecipazione all'anno, anche in assenza di lavori scientifici da presentare;
 - v. partecipazione a incontri e/o visite di studio, nazionali o internazionali, funzionali all'attività di ricerca;
 - vi. acquisizione di beni necessari o finalizzati all'attività di ricerca;
 - vii. acquisti di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto a uso individuale, ove possibile nella misura massima del 5% della dotazione annua assegnata;
 - viii. spese per pubblicazione (es. *open access*) in riviste scientifiche di rilievo internazionale purché di fascia A sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR per i settori non bibliometrici e di fascia Q1- Q2 SJR per i settori bibliometrici;
 - ix. acquisto o noleggio di materiale di consumo funzionale all'attività di ricerca;
 - x. spese per elaborazione dati, riproduzioni, ecc.;
7. Previa motivata richiesta di autorizzazione al CORI, i destinatari dei fondi per la ricerca individuale possono proporre l'impiego di parte della propria dotazione annua a favore di:
 - i. altri soggetti beneficiari (Art. 1, comma 1);
 - ii. altri utilizzatori dei fondi (Art. 1, comma 5) afferenti al Dipartimento.

Tale motivata richiesta deve fondarsi sul seguente presupposto:

- i. i lavori scientifici in coatoraggio.

I soggetti beneficiari di cui al presente comma dovranno sottoporre a valutazione la richiesta di utilizzo (secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo) in nome e per conto dei soggetti di cui ai punti i e ii.

Art. 5. I fondi per la ricerca collettiva

1. I fondi per la ricerca collettiva hanno la finalità di incentivare e supportare la produzione scientifica su tematiche di interesse scientifico e per il contesto territoriale.
2. L'ammontare annuo dei fondi per la ricerca collettiva è fissato in una quota – ove possibile non superiore al 30% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo – che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio. Tale ammontare, ove possibile entro la stessa data, è allocato per quote, anch'esse approvate annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentito il CORI, ai beneficiari dei fondi per la ricerca di cui al presente articolo.
3. I fondi per la ricerca collettiva sono destinati a gruppi di ricerca di professori e/o ricercatori di ruolo presso il Dipartimento. I progetti di ricerca collettiva hanno una durata tipicamente annuale a partire dalla data di approvazione. Nel caso in cui i risultati scientifici attesi siano di particolare complessità e rilevanza strategica e richiedano ulteriori attività, scientifiche o editoriali, per essere ultimati, il Referente del progetto di ricerca collettiva potrà chiedere una proroga del termine di durata, non superiore a un anno, per l'attuazione dei risultati attesi. La richiesta, adeguatamente motivata e con la esatta indicazione delle attività necessarie per il completamento della ricerca, verrà presentata al CORI almeno tre mesi prima della naturale scadenza della ricerca collettiva. Il CORI formulerà un parere al riguardo, anche sulla scorta dei risultati già ottenuti, trasmettendolo al Consiglio di Dipartimento che deciderà in via definitiva sulla richiesta di proroga.
4. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, devono pervenire al CORI le proposte di finanziamento per progetti di ricerca collettiva, nei quali sia specificato:
 - i. il Referente del progetto di ricerca collettiva, che può essere un professore (PO, PS o PA) o ricercatore (R, RTD, RTT) del Dipartimento. Ciascun soggetto può essere Referente di un solo progetto di ricerca collettiva;
 - ii. il gruppo di ricerca è composto da almeno due beneficiari di fondi per la ricerca (Art. 1, comma 1) del Dipartimento (Referente compreso), a cui possono essere aggiunti almeno due utilizzatori dei fondi (Art. 1, comma 5) afferenti al Dipartimento. Ogni soggetto, ivi compreso il Referente di progetto, può partecipare anche a più progetti di ricerca collettiva. Oltre tali soggetti, possono essere inclusi nel gruppo di ricerca anche professori e ricercatori non afferenti al Dipartimento ovvero all'Ateneo; tali soggetti non possono essere beneficiari o utilizzatori dei fondi destinati alla ricerca;
 - iii. lo scopo e i caratteri di innovatività della ricerca;
 - iv. lo stato dell'arte;
 - v. la congruità rispetto alle aree strategiche di ricerca del Dipartimento;
 - vi. la durata prevista della ricerca;
 - vii. i risultati attesi, in termini di pubblicazioni scientifiche e/o di organizzazione di convegni;
 - viii. l'ammontare del finanziamento richiesto, dettagliato per quanto riguarda le voci di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.
5. Il CORI valuta le proposte di ricerca collettiva e predispone una graduatoria di merito da

sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento per la ripartizione dell'ammontare complessivo dei fondi di cui al precedente comma 2 del presente articolo. La valutazione delle proposte avviene sulla base dei seguenti criteri:

- i. Rilevanza scientifica del progetto rispetto alle aree strategiche di ricerca del Dipartimento (10%);
 - ii. Rilevanza del progetto rispetto al contesto territoriale (10%);
 - iii. Adeguatezza del curriculum vitae del Referente rispetto agli obiettivi del progetto (10%);
 - iv. Fattibilità progettuale rispetto agli obiettivi dichiarati (20%);
 - v. Rilevanza, adeguatezza e fattibilità degli output di progetto (es. pubblicazioni scientifiche, report di ricerca, organizzazione di convegni, ecc.) (25%);
 - vi. Adeguatezza del budget di progetto (15%);
 - vii. Eventuale valutazione di progetti di ricerca di base precedentemente finanziati a beneficio del Referente (10%).
6. L'utilizzo dei fondi per la ricerca collettiva deve essere adeguatamente preventivato *ex ante* nell'ambito della richiesta di cui al precedente comma 3 del presente articolo (utilizzando apposito modello di cui all'ALLEGATO 2 al presente Regolamento). Sono ammissibili per la ricerca collettiva le seguenti voci di spesa preventivamente autorizzate:
- i. acquisti di libri e riviste, da lasciare in Università a conclusione del progetto;
 - ii. spese di trasporto, vitto e alloggio per partecipazione a iniziative legate alla ricerca;
 - iii. correzione e revisione (c.d. *proof-editing*) di testi in lingua straniera;
 - iv. licenze *software* a uso individuale e non in abbonamento per la ricerca scientifica;
 - v. spese per elaborazione dati, riproduzioni, ecc.;
 - vi. spese per l'organizzazione di convegni;
 - vii. partecipazione a conferenze, seminari e workshop (es. *fee* di iscrizione alla conferenza, quota associativa, trasporto, vitto, alloggio) inerenti alla ricerca;
 - viii. spese per lo svolgimento di interviste e raccolta dati strettamente correlate all'attività di ricerca e debitamente documentate;
 - ix. partecipazione a incontri istituzionali finalizzati alla sottoscrizione di accordi di collaborazione scientifica o alla stesura di proposte progettuali a valere su bandi internazionali, funzionali allo sviluppo futuro delle tematiche oggetto di ricerca;
 - x. spese di pubblicazione dei risultati della ricerca.

Art. 6. I fondi per pubblicazione in collane LUM

1. I fondi per pubblicazione in collane hanno la finalità di incentivare e supportare la produzione di materiali utili per la divulgazione scientifica, il radicamento sul territorio (es. monografie, opere collettanee, ecc.) e il miglioramento continuo della didattica; a tal fine, per poter

usufruire dei fondi di cui al presente articolo, i prodotti di ricerca devono essere inseriti in collane costituite, ovvero di nuova costituzione, presso il Dipartimento, dotate di ISBN o ISSN.

2. L'ammontare annuo dei fondi per pubblicazioni di collane è fissato in una quota – ove possibile non superiore al 20% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo – che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio.
3. I fondi per pubblicazione in collane sono destinati a professori e ricercatori di ruolo presso il Dipartimento o a gruppi di essi.
4. Le richieste di finanziamento per pubblicazione in collane devono pervenire al CORI, nel corso dell'anno di riferimento, specificando:
 - i. il Referente del progetto, che può essere un professore (PO, PS o PA) o ricercatore (R, RTD o RTT) del Dipartimento; nel caso in cui il fondo sia richiesto da un singolo, il Referente si identifica con quest'ultimo; ciascun soggetto può essere Referente di un solo progetto; ogni soggetto, ivi compreso il Referente di progetto, può partecipare anche a più progetti;
 - ii. lo scopo e l'articolazione del lavoro;
 - iii. l'ammontare del finanziamento richiesto, dettagliato per quanto riguarda le voci di cui al comma 7 del presente articolo. In caso di approvazione del progetto, ogni successiva modifica al piano di spesa indicato in fase di sottomissione del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al CORI;
5. Il CORI valuta le richieste di finanziamento e le sottopone al Consiglio di Dipartimento per approvazione, motivando l'eventuale valutazione negativa di una proposta non meritevole di finanziamento.
6. La valutazione, anche ai fini del giudizio di cui al precedente comma 5, deve tener conto:
 - i. della rispondenza alle aree strategiche definite dal Consiglio di Dipartimento (Art. 2);
 - ii. della numerosità dei contributi e dell'articolazione, complessità e innovatività della materia trattata;
 - iii. dell'adeguatezza del budget di progetto.
7. L'erogazione dei fondi per la pubblicazione in collane deve essere adeguatamente preventivata *ex ante* nell'ambito della richiesta di cui al comma 4 del presente articolo e documentata *ex post*, specificando:
 - i. la remunerazione richiesta per il lavoro svolto, in termini di impegno di tempo;
 - ii. le spese di pubblicazione.

Art. 7. Incentivazione della ricerca

1. L'incentivazione della ricerca è garantita mediante l'istituzione di premi per la ricerca. I premi per la ricerca hanno finalità premiale a favore dei soggetti beneficiari (Art. 1, comma 1) di fondi per la ricerca individuale (Art. 4, comma 1) che dimostrino eccellenza nella attività di ricerca e pubblicazione scientifica.

2. L'ammontare annuo dei fondi per premi di ricerca è fissato in una quota – non superiore al 20% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo – che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio.
3. Per ciascun anno solare, il CORI definisce, anche in base alla dotazione di cui al comma 2 del presente articolo, il numero di premi di ricerca da istituire (ove possibile non inferiore a due) di eguale importo rispetto alla quota parte del finanziamento destinato alla premialità di cui al presente articolo.
4. Indipendentemente dal numero di richieste sottoposte a valutazione nel corso di un anno solare, ciascun soggetto beneficiario può risultare assegnatario di un unico premio di ricerca.
5. Entro il 31 dicembre dell'anno solare di valutazione, ciascun beneficiario di fondi per la ricerca individuale può sottoporre al CORI una Richiesta di valutazione per premi di ricerca sulla base del modello allegato al presente Regolamento (ALLEGATO 3).

Art. 8. Valutazione dei risultati della ricerca individuale

1. A conclusione dell'anno solare, il beneficiario dei fondi per la ricerca individuale invia al CORI una relazione dettagliata con i risultati di ricerca raggiunti nel corso del periodo di riferimento e inseriti nel catalogo della ricerca di Ateneo.
2. Con cadenza biennale, il CORI valuta i risultati della ricerca scientifica raggiunti dai singoli beneficiari, ove possibile secondo i seguenti criteri e parametri da ricondurre al settore scientifico disciplinare di afferenza del beneficiario:
 - i. Eccellente: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno una pubblicazione di fascia A per i settori non bibliometrici e di fascia Q1-Q2 SJR per i settori bibliometrici, ovvero comunque sulla base dei criteri e ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - ii. Buono: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno una pubblicazione su riviste di fascia diversa rispetto a quanto sub n. i del presente comma, sulla base dei criteri e ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR; ovvero a un lavoro monografico o collettaneo dotato di ISBN o ISSN;
 - iii. Sufficiente: nel caso in cui la ricerca porti ad almeno un prodotto utile al di fuori dei casi già contemplati nel presente comma, sub nn. i e ii;
 - iv. Insufficiente: nel caso in cui la ricerca non consegua alcuno dei risultati contemplati nel presente comma, sub nn. i, ii e iii.
3. Sulla base dei risultati di ricerca raggiunti dai singoli beneficiari (Art. 8, comma 2), il CORI può determinare la decurtazione parziale ovvero totale dei fondi per la ricerca individuale per il successivo anno di assegnazione. I fondi decurtati cumulano all'interno del fondo di dotazione di Dipartimento per l'anno successivo di assegnazione. La valutazione del CORI segue, ove possibile, i seguenti criteri e parametri:
 - i. Decurtazione del 25%, in caso nessun lavoro scientifico sottoposto a valutazione e pubblicato nel biennio precedente raggiunga la valutazione pari a "buono";
 - ii. Decurtazione del 100%, in caso nessun lavoro scientifico sottoposto a valutazione e

pubblicato nel biennio precedente raggiunga la valutazione pari a “sufficiente”.

Art. 9. Valutazione dei risultati della ricerca collettiva

1. A conclusione del progetto di ricerca, il Referente predispone una dettagliata relazione in cui sono dichiarati i risultati raggiunti dalla ricerca in termini di prodotti di ricerca e di disseminazione dei risultati nella comunità scientifica e nel contesto territoriale. La relazione deve essere inviata al CORI entro trenta giorni dalla conclusione del progetto.
2. La valutazione dei risultati da parte del CORI si basa sulla qualità dei risultati raggiunti, dando ove possibile prioritaria rilevanza, in ordine decrescente, a:
 - i. monografie accettate per la pubblicazione presso editori di rilievo nazionale e internazionale;
 - ii. report di ricerca pubblicati in collane dotate di ISSN o ISBN;
 - iii. organizzazione di convegni e seminari.
 - iv. articoli scientifici accettati per la pubblicazione nel corso del progetto di ricerca su riviste di fascia A per i settori non bibliometrici e di fascia Q1-Q2 SJR per i settori bibliometrici, ovvero comunque sulla base dei criteri e ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - v. articoli scientifici accettati per la pubblicazione su riviste di fascia diversa rispetto a quanto sub n. iv del presente comma, sulla base dei ranking aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - vi. sviluppo di proposte progettuali candidate a valere su bandi regionali, nazionali e internazionali;
 - vii. creazione o adesione a network riconosciuti di ricerca nazionali e internazionali-
3. La valutazione dei risultati della ricerca da parte del CORI e la capacità da parte del Referente della ricerca di raggiungere gli obiettivi dichiarati impattano sulle successive richieste di finanziamento per progetti di ricerca collettiva, a valere su progetti di qualsivoglia natura, ivi compresa la medesima tematica già finanziata in passato.

Art. 10. Valutazione delle pubblicazioni in collane LUM

1. Alla conclusione del progetto, il Referente predispone una dettagliata relazione in cui sono dichiarati i risultati raggiunti nel progetto, e invia al CORI, entro 30 giorni dalla conclusione del lavoro, tale relazione e la bozza definitiva per la pubblicazione.
2. La valutazione dei risultati del progetto da parte del CORI e la capacità da parte del Referente di raggiungere gli obiettivi dichiarati impattano sulle successive richieste di finanziamento, a valere su progetti di qualsivoglia natura, ivi compresa la medesima tematica già finanziata in passato.

Art. 11. Valutazione dell'incentivazione della ricerca

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il CORI procede alla valutazione delle richieste pervenute avvalendosi ove possibile dei seguenti criteri e parametri:
 - i. rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni, sulla base di criteri riconosciuti a livello nazionale e internazionale. In particolare, si farà riferimento a quanto già previsto per la valutazione dei risultati della ricerca individuale di cui al precedente Art. 8, comma 2, tenuto conto, se necessario e a parità di valutazione, per i settori che li contemplino, di ulteriori criteri nazionali e internazionali (es. *impact factor* delle riviste);
 - ii. numerosità delle pubblicazioni prodotte nel corso dell'anno solare oggetto di valutazione e sottoposte a valutazione;
 - iii. numerosità degli autori delle pubblicazioni sottoposte a valutazione, prediligendo lavori a firma unica ovvero con co-autori non di ruolo presso il Dipartimento ovvero non afferenti all'Ateneo.
2. Il CORI procede alla composizione della lista di soggetti beneficiari dei premi per la ricerca da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. In caso di ex equo il premio sarà equamente diviso tra i beneficiari. È facoltà dei beneficiari prevedere una diversa ripartizione.

Art. 12. Procedure per l'utilizzo dei fondi

1. Le procedure per l'utilizzo dei fondi da parte dei soggetti beneficiari variano a seconda della tipologia di fondi previsti dal presente Regolamento.
2. Con riferimento ai fondi per la ricerca individuale, i beneficiari:
 - i. sottopongono al Responsabile della Ricerca e, per conoscenza, al CORI la richiesta di accesso ai fondi, più volte nel corso dell'anno solare in funzione della necessità e fino a esaurimento della propria dotazione individuale;
 - ii. il Responsabile della Ricerca valuta preliminarmente le richieste e, in caso di mancata rispondenza a quanto indicato nel presente Regolamento, informa il Responsabile Amministrativo prima della successiva attività di rimborso a favore del soggetto beneficiario.
3. Con riferimento ai fondi per la ricerca collettiva, i Referenti di Progetto:
 - i. sottopongono al Responsabile della Ricerca e, per conoscenza, al CORI la richiesta di accesso ai fondi, più volte nel corso dell'anno solare in funzione della necessità e fino a esaurimento della propria dotazione di progetto;
 - ii. il Responsabile della Ricerca valuta preliminarmente le richieste e, in caso di mancata rispondenza a quanto indicato nel presente Regolamento, informa il Responsabile Amministrativo prima della successiva attività di rimborso a favore del soggetto beneficiario.
 - iii.

4. Con riferimento ai fondi per pubblicazioni in collane LUM, i Referenti:

- i. sottopongono al CORI adeguata proposta, redatta in base a quanto definito nell'Art. 6, comma 4;
- ii. il CORI valuta le richieste, le sottopone al comitato editoriale della collana per approvazione, invia comunicazione di approvazione al Responsabile Amministrativo per le successive attività;
- iii. il Referente si interfaccia con il CORI e con il Responsabile Amministrativo per l'utilizzo dei fondi sulla base del piano di spesa preventivamente comunicato, fermo restando che la remunerazione richiesta per il lavoro svolto, in termini di impegno di tempo, non può essere erogata prima dell'invio al CORI della documentazione di cui al precedente Art. 10, comma 1;
- iv. a conclusione del progetto, il Referente si interfaccia con il Responsabile Amministrativo per la rendicontazione.

5. Con riferimento all'incentivazione della ricerca, il CORI:

- i. sottopone al Consiglio di Dipartimento gli esiti della valutazione per approvazione;
- ii. il Responsabile Amministrativo adempie alle procedure per la liquidazione dei premi di ricerca ai soggetti beneficiari risultati vincitori.

Art. 13. I fondi per la ricerca non utilizzati

1. I fondi per la ricerca non utilizzati nell'anno in corso non possono essere accumulati nel fondo di ricerca a valere per gli anni successivi. Tuttavia, essi potranno essere utilizzati nell'anno successivo nei casi previsti dall'art. 5, c. 3.

Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

1. Per ogni ulteriore questione riguardante la materia disciplinata dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento per la Ricerca di Ateneo (D.P. 402/2025).

ALLEGATO 1
Richiesta di accesso ai fondi per la ricerca individuale

Li, data

Al Responsabile della Ricerca
Prof.
Dipartimento di

c.c.

Al Responsabile Amministrativo Ufficio Ricerca

Il sottoscritto Prof./Dott., professore
ordinario/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di _____, S.S.D. _____ (_____/_____) presso il Dipartimento di _____ di codesto Ateneo,

CHIEDE

nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento per la Ricerca di Dipartimento, consapevole della dotazione residua del proprio fondo per l'anno solare _____, di poter imputare sui propri fondi per la ricerca individuale per la seguente motivazione e per le seguenti voci di spesa:

Descrizione attività/causale della richiesta:

Beneficiario/utilizzatore dei fondi:

Budget di spesa:

	Descrizione spesa	Euro
1.		
2.		
.....		
	Totale	

Firmato

Per visto, il Responsabile della Ricerca

ALLEGATO 2
Richiesta di accesso ai fondi per la ricerca collettiva

Li, data

Al Responsabile della Ricerca
Prof.
Dipartimento di

c.c.

Al Responsabile Amministrativo Ufficio Ricerca

Il sottoscritto Prof./Dott. _____, professore
ordinario/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di _____, S.S.D. _____ (_____/_____) presso il Dipartimento di _____ di codesto Ateneo,

CHIEDE

In qualità di componente del gruppo di ricerca da lei coordinato, beneficiario dei fondi per la ricerca collettiva per l'anno solare _____, di poter imputare su tali fondi le seguenti voci di spesa:

Descrizione attività/causale della richiesta:

Budget di spesa:

	Descrizione spesa	Euro
1.		
2.		
.....		
	Totale	

Firmato _____

Il Referente della Ricerca collettiva _____

Per visto, il Responsabile della Ricerca _____

ALLEGATO 3
Richiesta di valutazione per incentivi della ricerca

Li, data

Al Responsabile della Ricerca
Prof.
Dipartimento di

Il sottoscritto Prof./Dott., professore
ordinario/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di, S.S.D. (..../
....) presso il Dipartimento di di codesto Ateneo,

SOTTOPONE

A valutazione per l'attribuzione degli incentivi della ricerca per l'anno solare la seguente lista di
lavori accettati per la pubblicazione:

1. Autori, titolo, rivista, volume, ranking VQR/ANVUR, Q... SJR, IF5;
2. Autori, titolo, editore, collana, ISSN/ISBN;
3.

Firmato

CASAMASSIMA 10.07.2026

F.to in originale
Il Presidente del C.d.A LUM
Prof. Emanuele Degennaro